



ASSOCIAZIONE PER I GEMELLAGGI DI POGGIO MIRTETO STATUTO



Art. 1 - Costituzione

Per iniziativa del Comune di Poggio Mirteto è costituita, l'Associazione per i gemellaggi o altre forme di rapporti e relazioni con altri enti europei e internazionali, il cui obiettivo principale è promuovere nelle forme previste dalle leggi Europee e Nazionali gemellaggi tra Poggio Mirteto e altre città Europee.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Poggio Mirteto, nei locali dell'Amministrazione Comunale, presso il Palazzo del Museo Civico "Ercole Nardi" e la sua denominazione è la seguente: "Associazione per i gemellaggi".

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione senza fini di lucro ha lo scopo di favorire e sviluppare i contatti fra la Città di Poggio Mirteto e Altre città d' Europa, far crescere i rapporti di amicizia e fratellanza ed affermare gli ideali di pace e solidarietà fra i popoli contro ogni tipo di intolleranza e discriminazione. L'Associazione si propone altresì:

- Perseguire e diffondere ideali di pace e solidarietà tra diverse realtà sociali, politiche e religiose presenti sul territorio europeo;
- Promuovere incontri e scambi tra diverse esperienze culturali, sociali, economiche, ricreative e sportive con le comunità ad esso gemellate;
- Favorire ed organizzare occasioni di incontro, scambio economico, ricerca ed approfondimento su temi e problemi di comune interesse e che vedano soprattutto i giovani delle rispettive comunità gemellate, attori di questo processo; di collaborare con tutte quelle associazioni cittadine che vorranno impegnarsi a promuovere programmi che andranno nella direzione prospettata dai principi che sono alla base del presente statuto.

Per la realizzazione di quanto sopra l'associazione potrà tenere corsi di lingua, aderire ad eventuali programmi Europei, tenere corsi di formazione, promuovere pubblicazioni.



Art. 4 - Dotazione finanziaria ordinaria - Patrimonio

L'associazione per i gemellaggi è parte integrante dell'attività culturale comunale.

L'Amministrazione Comunale, in qualità di membro attivo del comitato per il gemellaggio con è promotore della Associazione sosterrà la stessa, con un apposito stanziamento annuale da inserire nel proprio bilancio. Tale stanziamento, che può essere integrato da contributi esterni, è gestito dal Consiglio Direttivo.

La dotazione finanziaria e patrimoniale è assicurata:

- a) dal Comune di Poggio Mirteto con una dotazione annua;
- b) dalle quote associative dei soci Tutti annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi, lasciti o donazioni di enti pubblici e privati o di cittadini non soci. Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere aumentati tramite ulteriori conferimenti o donazioni, da farsi nelle forme di legge e tenuto conto, per gli enti, delle disponibilità da iscriversi nei rispettivi bilanci.

Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere ulteriormente incrementate anche per contributi di altre amministrazioni pubbliche, di società fisiche, fondatori e soggetti terzi, nonché per donazioni, legati, elargizioni in denaro e con altri mezzi. Al patrimonio ed alle dotazioni di gestione saranno destinati anche i proventi di speciali iniziative promosse dall'Associazione.

Art. 5 - Soci dell'Associazione

I soci dell'Associazione sono suddivisi in due categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori il Comune di Poggio Mirteto e le persone facenti parte del comitato di gemellaggio con Canejan sotto riportate:

Maria Giuseppa Impelliccieri, Solidea Ciceroni, Gianna Avicenna, Anna Rita Cargoni, Carlo Calvani, Natascia Bentivegna, Francesco Liberati, Andrea Leopaldi, Ornella Marinozzi, Fabrizio Tomaselli,

Sono soci ordinari, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, o Enti pubblici che, accolti come soci si impegnano a rispettare le norme del presente statuto.

La qualifica di socio ordinario viene acquisita previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci Tutti sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il mancato versamento di tale contributo comporta la decadenza dalla qualifica di socio.

I soci in regola con i contributi, hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione, a frequentarne i locali, e consultare e prendere visione di tutto il materiale dell'Associazione stessa. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si procede alla liquidazione ai sensi degli art. 30 e 31 del Codice Civile e in conformità a quanto espresso all'art. 13 del presente Statuto. Oltre che per decadenza, la quale peraltro riguarda solo i soci sostenitori e ordinari, la qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno solare.



Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari.

Gli enti, le istituzioni ed altre associazioni partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo designato. L'Assemblea dei Soci delibera:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il programma generale dell'Associazione;
- c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione del Bilancio Consuntivo e la situazione patrimoniale;
- e) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione;
- f) quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, entro il 31 marzo, per approvare il Bilancio Consuntivo, la situazione patrimoniale e la relazione sull'attività culturale ed economica dell'Associazione. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare quando in prima convocazione siano presenti la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione (da tenersi entro un'ora dopo), qualunque sia il numero degli intervenuti e purchè siano presenti i 2/3 dei soci fondatori dell'art. 5.

Le deliberazioni di cui alla lettera f) del presente articolo devono essere assunte dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile e con il voto favorevole dei soci fondatori dell'art. 5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta. La delega vale per una sola riunione e nessun socio ne può ricevere più di una.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da n° 12 membri così come di seguito definiti:

- * Dal Sindaco pro - tempore o da suo delegato;
- Dall'Assessore alla Cultura del Comune di Poggio Mirteto;
- Due membri eletti dal Consiglio Comunale (uno di maggioranza e uno di minoranza) anche estranei al Consiglio Comunale medesimo;
- Dai Rappresentanti nominati dall'Assemblea dei Soci tutti scelti fra di loro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio; i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del triennio qualcuno dei consiglieri viene a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla sostituzione, in conformità a quanto stabilito al primo comma del presente articolo.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere



dichiarato decaduto. Sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni 4 mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, essere convocato quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo provvede ad approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio di Previsione per l'anno successivo. Nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo convocato dal Sindaco, l'assemblea provvede all'elezione al proprio interno, con voto segreto e a maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto) del Presidente e del Vice - Presidente. Il Consiglio Direttivo provvederà inoltre ad assegnare eventuali incarichi operativi ad altri membri tra cui anche quello di Segretario di Tesoriere. Compete al Consiglio Direttivo in particolare deliberare:

- a) di eleggere al suo interno il Presidente e tutte le cariche necessarie al buon funzionamento dell'associazione;
- b) le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- c) i programmi e tutte le attività annuali;
- d) su tutti gli atti che importino variazioni al patrimonio;
- e) sul Bilancio Consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, insieme alla relazione economica dell'Associazione, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) sui provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) sull'eventuale raggiungimento dello scopo sociale e sulla eventuale impossibilità di conseguirlo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- h) sulla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
- i) sull'autorizzazione a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;
- j) sull'ammontare dell'indennità e dei compensi eventualmente necessari per la retribuzione di attività svolte a favore dell'Associazione;
- k) sull'ammontare del contributo da versare ogni anno dai soci tutti;
- l) su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza degli altri organi. I membri del Comitato Direttivo non hanno diritto a compensi tranne eventuali rimborsi spese debitamente documentati.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei rapporti con terzi. La sua azione dovrà attenersi agli indirizzi deliberati dal Consiglio Direttivo. Allo stesso modo, il



Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con altre Associazioni, Enti, Istituzioni membri nonché nei confronti del Consiglio Comunale.

E' compito e dovere del Presidente svolgere tutti i compiti assegnategli dal presente Statuto e, in particolare:

1. Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e disporre affinché le deliberazioni dei medesimi siano attuate.
2. Firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Consiglio;
3. Vigilare e controllare al fine di garantire che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente Statuto, dal Consiglio Direttivo, trovino attuazione. In caso di assenza del Presidente, il Vice - Presidente ne assume le competenze.

ART. 11- Modifica dello statuto

Qualunque modifica al presente Statuto può avvenire su proposta del Consiglio Direttivo ma, in ogni caso, deve essere approvato dalla maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto).

Art. 12 - Estinzione dell'Associazione

L' Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si estingue quando lo scopo è divenuto impossibile.

Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere previamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere portata all'approvazione dei soci. Dichiarata l'estinzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nominerà tre membri da scegliere tra i componenti del consiglio stesso al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.

Art. 13 - Devoluzione dei beni

In caso di estinzione dell'Associazione e di conseguente liquidazione del patrimonio, i beni conferiti all'atto della costituzione dell'Associazione saranno restituiti a coloro che li hanno conferiti. I beni acquisiti successivamente saranno devoluti al Comune di Poggio Mirteto.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.

